

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

VERBALE N. 40 DEL 17/07/2019

Verbale recante parere in ordine a **INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021**

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 22 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2019/2021" con la quale si approvava, quale allegato al DUP 2019/2021, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021

Esaminata l'integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 allegata all'integrazione al DUP 2019/2021 di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 363/2019;

Rilevato che l'Unione dei Comuni del Frignano è Ente non soggetto al patto di stabilità interno e al vincolo di pareggio di bilancio e, pertanto, la normativa di riferimento in materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale è contenuta nell'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (Legge di stabilità 2007) e nell'art. 1 comma 762 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 9, comma 8 del D.L. 78/2010 riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare, nell'acquisizione di risorse flessibili, il limite della spesa sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa di personale;

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 secondo cui "in caso di mancata adozione del Piano di Performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", tenuto conto che, ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. 267/2000, per gli enti locali, il piano della performance è unificato al PEG;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione;

Visto l'art. 89, comma 5 e l'art. 91 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che

- Le linee di indirizzo contenute nel Decreto del 08/05/2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione precisano che l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale e degli adempimenti previsti dagli artt. 6 e 6 ter comma 5, del D. Lgs. 165/2001 ed, infine, che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso , i piani di fabbisogno già adottati dall'Ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;

Esprime

Parere favorevole all'approvazione dell'integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 allegata all'integrazione al DUP 2019/2021 di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 363/2019.

IL REVISORE
F.to Dott. Manicardi Daniela